

MODULARIO  
C.C.C.*Corte dei Conti***SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA****PRSP n. 38 /2015**

composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione **Ciro Valentino**

Presidente

Cons. **Silvano Di Salvo**Cons. **Tommaso Viciglione**I Ref. **Rossella Bocci**I Ref. **Innocenza Zaffina**

Relatore

Ref. **Francesco Sucameli**Ref. **Raffaella Miranda**Ref. **Carla Serbassi**

**a seguito della camera di consiglio del 18 febbraio 2015 ha adottato la seguente deliberazione.**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

VISTO il regolamento (n.14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifi-

be

cazioni;

VISTA la relazione-questionario dell'organo di revisione del comune di San Mango Piemonte (SA) acquisita al prot. n. 206 di questa Sezione in data 17 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in riferimento al conto consuntivo dell'esercizio 2012;

VISTE le note istruttorie del magistrato istruttore prot. n. 4167 del 1° agosto 2014 e prot. n. 4211 del 6 agosto 2014, indirizzata al rappresentante legale pro-tempore del Comune e all'organo di revisione, nonché per conoscenza al Segretario Comunale;

VISTA la nota del 17 settembre 2014 (acquisita al prot. di questa Sezione n. 4529 nella medesima data), con cui sono pervenute le risposte del Revisore unico del Comune;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 2/2015 del 14 gennaio 2015, con l'allegata relazione del magistrato istruttore, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha convocato il Collegio, in adunanza pubblica, per il giorno 4 febbraio 2015 per l'esame delle criticità relative al rendiconto 2012 del Comune di San Mango Piemonte (SA);

VISTA la successiva nota prot. n. 872 del 5 febbraio 2015, con la quale, d'ordine del Presidente di questa Sezione, è stato comunicato al Comune di San Mango Piemonte che l'adunanza pubblica, già convocata per il 4 febbraio, si sarebbe tenuta il 18 febbraio 2015;

VISTA la nota n. 269 del 26 gennaio 2015, a firma del Sindaco, acquisita al prot. di questa Sezione n. 493 in data 26 gennaio 2015;

UDITO il Sindaco del Comune di San Mango Piemonte (SA) nell'adunanza pubblica del 18 febbraio 2015;

UDITO il magistrato istruttore, dott.ssa Innocenza Zaffina, nella predetta adunanza pubblica e nella camera di consiglio del 18 febbraio 2015;

### **FATTO E DIRITTO**

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul patto di stabilità interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli enti locali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, con la legge 5 giugno 2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell'interesse dei singoli enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (Corte costituzionale, sentenze n. 29 del 27 gennaio 1995, n. 417 del 9 novembre 2005, e n. 179 del 6 giugno 2007), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo.

In particolare, l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ha valorizzato il controllo effettuato dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive nel termine prescritto in apposita pronuncia, la stessa Sezione regionale

competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tali casi, ove sia accertato da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Da ultimo, l'art 3, comma 1 lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*. Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare e a trasmettere alla Corte, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stato oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito del più recente intervento legislativo, ha avuto modo di affermare: *"I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"*.

Inoltre, *"le considerazioni precedentemente svolte circa la finalità del controllo di legittimità e*

*regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUEL e la stretta correlazione di tale attività con gli artt. 81, quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. giustificano anche il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell'equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013). Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli «obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli] [...] possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)» (sentenza n. 39 del 2014). In particolare, il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità, siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità. Fermo restando che questa Corte si è già pronunciata, dichiarando infondato il conflitto di attribuzione sollevato dalla stessa Provincia autonoma di Bolzano contro l'esercizio di questo tipo di controllo sugli enti locali da parte della locale sezione della Corte dei conti (sentenza n. 60 del 2013), il sindacato di legittimità e regolarità sui conti circoscrive la funzione della magistratura contabile alla tutela preventiva e concomitante degli equilibri economici dei bilanci e della sana gestione finanziaria secondo regole di coordinamento della finanza pubblica conformate in modo uniforme su tutto il territorio, non interferendo con la particolare autonomia politica ed amministrativa delle amministrazioni destinatarie. (sentenza n. 39 del 2014)". (Corte costituzionale, sentenza n. 40 del 26 febbraio 2014).*

Alla luce di quanto sopra, la Sezione regionale di controllo per la Campania adotta la presente pronuncia specifica, a seguito della quale il Comune di San Mango Piemonte (SA) è tenuto a valutare le segnalazioni e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento. Va, in proposito, evidenziato che l'esame della Corte dei conti è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, anche in assenza della specifica assegnazione del termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità è valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo. In ogni caso, le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiara-

zioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico. Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

\*\*\*

L'Organo di revisione dei conti del Comune di San Mango Piemonte (SA) inviava a questa Sezione, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, la relazione-questionario sul rendiconto 2012.

In sede di esame del succitato questionario, emergevano elementi critici, in considerazione dei quali veniva trasmessa al succitato Organo di Revisione economico-finanziaria, al Sindaco e, per conoscenza, al Segretario generale, la nota richiamata in premessa, con la quale venivano richiesti chiarimenti, corredati dall'opportuna documentazione, in ordine a vari aspetti della gestione, come emergenti dalle indicazioni contenute nel suindicato questionario.

A riscontro della citata nota istruttoria è qui pervenuta la nota richiamata in premessa.

Con la predetta risposta – con la quale venivano fatti pervenire chiarimenti in ordine alle richieste formulate da questa Sezione – si fornivano, in particolare, precisazioni, le quali consentivano di superare alcuni dei rilievi mossi.

Tuttavia, permanevano perplessità su taluni aspetti gestionali, per cui il magistrato incaricato si determinava a richiedere – a mezzo di specifica proposta di deferimento - l'esame collegiale della Sezione, al fine di verificare, nella pienezza del contraddittorio, le criticità gestionali rilevate, in vista di un'eventuale adozione di specifica pronuncia, ai sensi degli articoli 148, 148 bis del TUEL, art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149/2011, posto che esse apparivano, al medesimo magistrato, concretare, nel loro complesso, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, suscettibili di incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

A seguito dell'emissione, da parte del Presidente della Sezione regionale di controllo, dell'ordinanza in epigrafe - trasmessa all'ente, unitamente alla predetta proposta di deferimento - con la quale questa Sezione veniva convocata in adunanza, ai fini di un'eventuale pronuncia ai sensi delle sopra richiamate norme, il Sindaco del Comune di San Mango Piemonte (SA) inviava a questa Sezione la nota n. 269 del 26 gennaio 2015 (acquisita al protocollo di questa Sezione con n. 493 in data 26 gennaio 2015), con la quale venivano fornite le controdeduzioni dell'ente di cui *infra*.

Tanto premesso, si passa all'esame delle criticità rilevate e rimaste confermate anche alla luce delle controdeduzioni dell'ente.

#### **EQUILIBRI DI BILANCIO.**

In sede istruttoria, veniva evidenziato, per l'esercizio 2012, un saldo di competenza pari a € 55.311,79. Negli esercizi 2010 e 2011 si registrava un saldo di competenza negativo (- € 7.588,48 per il 2010 e - € 32.542,90 per il 2011). Il saldo positivo dell'esercizio 2012 sembrava dipendere da un incremento degli accertamenti di competenza, piuttosto che da una flessione della spesa (considerato che risultavano in aumento, rispetto agli esercizi precedenti, gli impegni di competenza). Si chie-

deva di fornire dettagli circa le misure adottate per ripristinare gli equilibri negli esercizi 2010 e 2011 e circa le ragioni dell'incremento degli accertamenti e degli impegni di competenza nell'esercizio 2012. Inoltre, dal prospetto della verifica degli equilibri di parte corrente e di parte capitale risultava per il triennio 2010-2012 una differenza di parte corrente negativa (pari a - € 37.588,48 nel 2010, - € 90.667,90 nel 2011 e - € 27.315,70 nel 2012) che sembrerebbe coperta da entrate straordinarie (nella fattispecie "entrate da contributo per permessi di costruire"), le quali, per loro natura, non possono garantire un equilibrio di bilancio stabile e duraturo. Ciò nonostante, si evidenziava un saldo negativo di parte corrente al netto delle variazioni pari a - € 7.588,48 per il 2010 e - € 32.542,90 per il 2011: si chiedeva di far conoscere le misure correttive adottate dall'ente per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

A tale riguardo, la risposta fornita dal revisore sollevava ulteriori perplessità, in quanto si evidenziava: *"Si rappresenta che i disavanzi di gestione degli esercizi 2010 e 2011 sono stati ripristinati nei valori dell'avanzo di amministrazione attraverso il risultato della gestione residui che compensa il disavanzo della gestione competenza. Relativamente all'incremento degli accertamenti e degli impegni di competenza dell'esercizio 2012 si chiarisce che l'aumento della spesa corrente del Titolo I dall'esercizio 2011 è dovuta principalmente ai maggiori costi del servizio di nettezza urbana (€ 240.000,00 per l'esercizio 2010, € 318.059,42 per l'esercizio 2011 ed € 323.607,33 per l'esercizio 2012), con conseguente incremento delle entrate del titolo I da tassa che garantiscono l'integrale copertura del costo del servizio. L'incremento, invece, delle entrate correnti (titoli I+II+III) dell'esercizio 2012 rispetto all'esercizio 2011 e 2010 è dovuto all'aumento del gettito delle imposte, in particolare con l'introduzione dell'IMU. In ordine alla discrasia dei dati SIRTEL, si può solo affermare che i dati riportati nel questionario sono quelli risultanti dai documenti contabili approvati dagli organi comunali. Sulla composizione dei risultati di gestione (di parte corrente e in c/ capitale) hanno sicuramente inciso la destinazione di entrate del titolo IV al finanziamento di spese correnti. Infatti, le entrate derivanti da contributo per il rilascio di permessi a costruire sono state destinate a spese correnti nella misura massima consentita del 75%, ai sensi dell'art. 1, c. 713 della L. 296/2006 e s.m.i.. Si condivide che l'utilizzo di entrate straordinarie per finanziare spese correnti è sicuramente criticabile e viola i principi della sana gestione, ma occorre però pur dire che ciò è consentito dalla norma affinché quasi tutti gli enti locali possano superare quelle difficoltà di mantenere gli equilibri economico-finanziari che da tempo li interessano. Si trasmettono le deliberazioni consiliari n. 33 del 2/10/2010, n. 30 del 6/10/2011 e n. 39 del 29/11/2012 di approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio relativa agli esercizi 2010/2011/2012 (allegati 1-2-3)."*

A conferma di quanto sopra prospettato, si rilevava, nei prospetti 1.7.1 e 1.7.4, Sezione seconda del questionario: un tasso molto basso di riscossione delle entrate per contributo per permesso da costruire; una critica capacità di accertamento e riscossione dell'evasione tributaria (accertamenti e riscossioni pari a zero nel triennio 2010-2012).

In sede di controdeduzioni, il Sindaco precisava: *"Per quel che riguarda le entrate e il tasso di riscossione, la fase dell'accertamento è stata superiore alla riscossione e tuttavia, in seguito, il maggiore accertamento è stato puntualmente riscosso parte nell'anno 2013 e parte nell'anno 2014, così azzeccando il disallineamento. Per quanto riguarda il basso tasso delle entrate tributarie, derivanti dalla lot-*

ta all'evasione tributaria, si precisa che l'ufficio tributi ha effettuato gli accertamenti ICI e TARSU anno 2006 tramite ruolo coattivo e ha accertato ed elaborato n. 322 procedimenti per l'anno 2007, così di conseguenza incamerando la somma di € 15.258,29; la lotta all'evasione tributaria, come si evince dai dati è proseguita con la stessa incessante attenzione anche negli anni successivi".

Anche alla luce delle risposte fornite dall'ente in sede di controdeduzioni, non risultano, allo stato degli atti, superati i rilievi, confermandosi il basso tasso di riscossione delle entrate in esame. Sebbene sia stato confermato un incremento delle attività di accertamento, permangono, allo stato degli atti, le criticità evidenziate in relazione alla riscossione delle entrate che, ove non pienamente superate, sono suscettibili di compromettere gli equilibri di bilancio.

Si ritiene, pertanto, di richiamare l'attenzione dell'ente sulle incombenze derivanti dall'attività di disimpegno delle quote oggetto di comunicazione di inesigibilità, stanti anche le rilevanti modifiche intervenute in materia in virtù dell'art. 1, commi 682 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)". Oltre che all'attività di emissione dei ruoli coattivi, l'ente è infatti tenuto a porre in essere tutte le misure offerte dall'ordinamento giuridico al fine di verificare le attività del concessionario della gestione dei tributi, onde garantire, da un lato, l'attendibilità della programmazione e, dall'altro, limitare al massimo la dipendenza degli equilibri dalla destinazione a spesa corrente di entrate da considerarsi di natura eccezionale.

#### **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, FONDO DI SVALUTAZIONE CREDITI, GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.**

In relazione al risultato di amministrazione, si conferma quanto emerso in corso di istruttoria circa l'attendibilità dell'avanzo, fortemente condizionata dall'elevato ammontare dei residui attivi vetusti.

In sede di controdeduzioni, l'ente ha precisato di avere calcolato l'ammontare del fondo svalutazione crediti per l'esercizio 2012 (pari a € 54.090,00), escludendo dal computo residui attivi rispetto ai quali i responsabili dei servizi hanno certificato la perdurante sussistenza delle ragioni dei crediti. Il fondo è stato fatto confluire nel fondo vincolato dell'avanzo di amministrazione 2012. Quanto alle ragioni del mantenimento nel conto del bilancio di alcune tipologie di residui, sono stati forniti dal revisore i seguenti chiarimenti: "si specifica che per i residui attivi antecedenti l'anno 2008 è stata effettuata nell'anno 2012 una verifica di quelli esigibili certi per € 22.434,69 - Ufficio Finanziario (Allegato 4) - e per € 38.289,02 - Ufficio tecnico (allegato 5); per quanto riguarda i restanti residui attivi, non certi ed esigibili rimasti da riscuotere iscritti nel Bilancio 2012, per essi è stato istituito un Fondo Svalutazione crediti di € 54.090,00 in uscita all'Int.1.01.01.10 PEG. 2500 per il quale non è stato effettuato nessun impegno e pertanto detta cifra è andata a confluire nell'avanzo di Amministrazione anno 2012. Si rappresenta che dalla tabella 1.9.1 risultano residui attivi del titolo I al 1/01/2012 di € 832.820,21 riscossi nel corso dell'esercizio 2012 nella misura del 42,91% (€ 357.399,47) per cui ridotti ad € 475.420,74 al 31/12/2012 (59,80% del totale residui attivi titolo I). Dalla tabella 1.9.2 si rileva, invece, che nell'anno 2012 sono stati riscossi il 42,13% dei cc.dd. "residui vetusti" iscritti in contabilità mediante ruoli. Tanto premesso, si trasmette copia determina Settore Finanziario n. 18 del 13/03/2013 di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2012 (allegato 6). Le ragioni del loro mantenimento in Bilancio sono state indicate dai vari Responsabili dei Settori, i quali hanno assicurato

la riscossione degli stessi. Inoltre, esiste una suddivisione dei Residui attivi per le categorie: inesigibili e insussistenti (allegati 7-8), mentre non esiste suddivisione per i crediti di dubbia esigibilità. Risulta costituito il fondo svalutazione crediti per € 54.090,00 Int.1.01.01.10 CAP 2500 che è stato fatto confluire nel fondo vincolato dell'Avanzo di Amministrazione anno 2012 mentre non è stato inserito nessun importo per crediti di dubbia esigibilità in quanto inesistenti. Per quanto concerne le ragioni del mantenimento degli importi lasciati all'incasso del titolo I e III si rappresenta quanto segue:

- ICI – Risorse 22 = € 2.820,04 per incameramento IMU accertato al 27/12/2012 e non ancora incassati, sono stati incassati nell'Anno 2013;
- Compartecipazione IRPEF = Non esistono accertamenti rimasti a Residui pertanto non esistono residui mantenuti, Risorsa 111 Tit. I Categoria 1°;
- TARSU = per la Tassa Smaltimento Rifiuti solidi, sono stati eliminati alcuni Residui accertati negli anni di competenza 2007/2008/2010 mentre sono rimasti a residui somme da incamerare, scaturenti da controlli effettuati sui ruoli;
- Trasferimenti correnti dello Stato = Titolo II° Categoria 2° non esistono somme rimaste a residui da riscuotere. Sono invece rimasti da riscuotere somme per rimborso rate mutui anticipati dall'Ente ma che sono a carico della Regione Campania – Tit. II° Categoria 3° per € 295.141,72;
- Canoni depurazione ed idrici = Sono residui anni 2009 e precedenti per i quali non è stato effettuato ancora un riaccertamento da parte del Responsabile del Settore tecnico, per poter definire la loro ragione di mantenimento in Bilancio;
- Proventi da contravvenzioni = trattasi di Residui riferiti agli anni 2005/2009 a relazione del Responsabile del Settore Polizia Municipale (Allegato 9);
- Accertamento Tributi anni pregressi = trattasi di accertamenti di somme dovute da evasori totali o parziali, oggetto di ruoli, in fase di pagamento rateale;
- Rimborso tassa concessione governativa su telefonia = tali Residui sono rimasti in quanto vi è una causa in essere contro l'Agenzia delle Entrate per la quale l'ANCI è stata nominata a prendere le parti del Comune e ancora non è stata emessa alcuna sentenza definitiva;
- Rimborso personale distaccato S.I.I.S. – Risorsa 462 – residui 2009/2010 per n. 2 dipendenti comunali distaccati al S.I.I.S. (Servizi Idrici Integrati Salernitani), per poter incamerare detto rimborso occorre effettuare il conteggio totale di quanto dovuto al S.I.I.S. da parte del Comune e successivamente emettere le reversali di incasso e i correlati mandati di pagamento –Responsabile del Servizio Idrico UTC”.

Non risulta che il fondo di svalutazione crediti sia stato commisurato per il 2012 nella percentuale del 25% dei residui attivi vetusti del I e del III Titolo (pari a € 91.489,54), né è chiaro se, per gli esercizi successivi, l'ente abbia calcolato l'ammontare del fondo secondo le percentuali di legge e/o si sia avvalso, egualmente, della facoltà di escludere i residui "per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotabilità".

In proposito rileva l'osservazione del revisore unico dell'ente (cfr. nota allegata alle controdeduzioni) secondo cui "lo scrivente ritiene che debbano essere date convincenti rassicurazioni circa l'attendibilità dei residui attivi che influenzano il risultato di amministrazione nonché le attività che

*verranno poste in essere per il loro realizzo, dal cui incasso dei crediti beneficerebbe anche la gestione della cassa con conseguente riduzione del ricorso ad anticipazioni di tesoreria").*

Pertanto, permangono, anche alla luce delle controdeduzioni dell'ente e del revisore, le criticità evidenziate circa l'attendibilità del risultato di amministrazione (pari a € 60.750,89), a fronte di un elevato importo dei residui attivi vetusti (€ 365.958,17, quelli ante 2008), il cui riaccertamento, almeno per quanto riguarda l'esercizio 2012 e per quanto evidenziato dal revisore, non è consistito in una approfondita e aggiornata ricognizione, in cui si sia tenuto conto, oltre che della distinzione tra crediti inesigibili e insussistenti, anche di quelli di dubbia esigibilità. In sede di controdeduzioni, l'ente ha, altresì, precisato di avere *"In merito al Risultato di Amministrazione, per quel che concerne i residui attivi vetusti nonché i residui passivi si comunica: che il responsabile del Settore Economico Finanziario ha già richiesto ai responsabili di Settore il riaccertamento straordinario e le ragioni del mantenimento degli stessi; a tal fine si sta provvedendo alla verifica straordinaria puntuale degli stessi nell'ottica della eliminazione di residui attivi che non hanno più ragione di esistere ed in ottemperanza al D.Lvo n.126/14."*

Ciò posto, pur prendendo atto dell'avvio di un'attività di verifica in ordine alla sussistenza e/o cancellazione dei residui, va osservato che ad oggi non risulta comprovato in atti che le operazioni di riaccertamento dei residui attivi abbiano tenuto conto per l'esercizio 2012, effettivamente, oltre che delle ragioni del mantenimento, anche della distinzione tra crediti esigibili, inesigibili e di dubbia esigibilità: in proposito, si evidenzia che il riaccertamento deve essere sostanziale e non solo formale, poiché l'ente deve accertare l'effettiva possibilità di riscuotere i crediti e di pagare i debiti, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.

In particolare, occorre rilevare che l'art. 228 del TUEL, al comma 3, prescrive che *"prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui"*. Evidentemente, la conservazione in bilancio di partite per le quali non si è concluso il complesso iter procedurale di acquisizione e/o erogazione, non può non riflettersi sull'attendibilità del risultato di amministrazione, la cui quantificazione complessiva, ai sensi dell'art. 186 del TUEL, è data proprio dal fondo cassa rettificato dai residui attivi e passivi. Ne consegue che, alla constatazione che nella fase di accertamento e d'impegno siano verificati i presupposti di cui agli artt. 179 e 183 del TUEL, deve necessariamente seguire una scrupolosa attività da porre in essere ai fini del riaccertamento dei residui. In ossequio al principio contabile generale della prudenza (cfr. postulato di bilancio, punti 68-71 dei principi contabili nel Testo approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, cit.), una ricognizione dei residui attivi e passivi deve essere diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e l'esigibilità degli stessi;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione in tal guisa effettuata consente di individuare:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;

- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;

Le operazioni che conducono all'identificazione di fattispecie ascrivibili alla prima ipotesi (i crediti di dubbia e difficile esazione) richiedono un approfondito riesame dei presupposti di effettiva esigibilità - specie per quei residui provenienti da esercizi remoti, per i quali è stato riscontrato un basso tasso di smaltimento - e si riferiscono all'individuazione di crediti, in corrispondenza dei quali si è verificata un'incapacità di riscuotere senza che sia intaccato il diritto vantato nei confronti del debitore moroso. Tale riscontro, di carattere preliminare, determina analitiche annotazioni sul contenuto dei singoli crediti e nelle scritture di bilancio (con immobilizzo all'interno di apposita voce dell'attivo patrimoniale A,III,4) e conseguenti operazioni di eliminazione in ossequio al principio di effettività dell'equilibrio finanziario. Il mantenimento in bilancio di tali poste è consentito solo qualora venga costituito, dal lato della spesa, un fondo svalutazione crediti, ossia uno stanziamento figurativo che, non tramutandosi in un impegno, genera economia di spesa e rifluisce nell'avanzo di amministrazione necessario ad offrire copertura alle possibili perdite da mancato incasso (cfr. principio contabile n. 2 punto 14, nonché principio contabile n. 3, punto 101).

I crediti inesigibili, come già segnalato da questa Sezione con deliberazione 251/2011, *"costituiscono una tipologia di residui intermedia tra i crediti di dubbia esigibilità ed i crediti insussistenti, in quanto trovano fondamento in particolari condizioni soggettive del debitore (insolvibilità, irreperibilità, decesso ab intestato etc.) da cui risulti definitivamente accertata la impossibilità pratica di recuperare il credito (nonostante questo sia ancora giuridicamente esistente). Il loro accertamento dipende, infatti, da una puntuale attività di verifica rivolta alla materiale individuazione sia del debitore che dei possibili cespiti da aggredire, un'attività ricognitiva che non si esaurisce né in un accertamento della sussistenza del credito e dell'assenza di sopravvenute vicende estintive del diritto (rinuncia, decadenza, prescrizione etc.) ovvero modificative del rapporto (perdita della titolarità del diritto, cessione, indebito etc.), né in un generico riscontro delle percentuali di riscossione dei singoli crediti o in un mero giudizio probabilistico circa il grado di solvibilità del debitore"*; in tali casi, pertanto, il credito risulta impossibile da recuperare nonostante sia giuridicamente esistente. In relazione a ciò, il principio contabile n. 2 punto 14, stabilisce che *"I crediti di dubbia o difficile esazione sono calcolati nel rendiconto solo per la parte su cui, a giudizio dei responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse e/o categorie di entrata, si può fare assegnamento secondo la probabilità della loro riscossione. I crediti riconosciuti dai medesimi responsabili dei servizi assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto, sempre che della circostanza sia stata fornita adeguata documentazione. Il principio della veridicità impone di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e implica che tutti i crediti anzidetti vengano egualmente riportati nelle evidenze contabili dell'ente. (...) I crediti inesigibili e i crediti di dubbia o difficile esazione, mantenuti distinti, sono stralciati dal conto del bilancio, si conservano nel conto del patrimonio, in apposita voce, sino al compimento dei termini di prescrizione"*.

Ciò posto, le risposte dell'ente, pur evidenziando l'attenzione circa la criticità prospettata, hanno con-

sentito di verificare che il riaccertamento non è avvenuto in linea con i principi sopra delineati e, in particolare, non sembra che siano state effettuate puntuali operazioni di verifica sia con riferimento alla certificazione della sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui in bilancio, sia con riguardo alle percentuali di riscossione dei residui delle entrate proprie che siano da ritenere, a titolo prudenziale, di dubbia esigibilità. Si ritiene, pertanto, necessario che l'ente prosegua e porti a compimento, nel più breve tempo possibile, le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi in osservanza dei predetti principi.

Va, in proposito, evidenziato che l'art. 239 del TUEL pone a carico dell'Organo di revisione precisi obblighi di controllo, riscontro e vigilanza, soprattutto in relazione alle ragioni del mantenimento dei residui attivi vetusti, anche mediante l'effettuazione di controlli che abbiano riguardo non soltanto alla sussistenza del titolo sottostante ma anche alla verifica dei requisiti di esigibilità. Va, altresì, ribadito che per il mantenimento in bilancio di un residuo attivo non è sufficiente l'assenza di ragioni per la relativa cancellazione, essendo, invece, necessaria l'esistenza di ragioni per il relativo mantenimento. Tale aspetto ha rilevanti implicazioni sostanziali, in quanto impone una valutazione scrupolosa e continua dell'entità e della sussistenza di dette poste, al fine di evitare l'utilizzo di risorse esistenti solo formalmente in bilancio. L'azione di eliminazione contabile dei residui, viceversa, costituisce uno strumento ineludibile di ogni manovra di risanamento. Lo scopo è quello di neutralizzare l'effetto espansivo della spesa, derivante dalla presenza in bilancio di residui attivi di parte corrente iscritti per un lungo periodo di tempo, senza aver dato luogo ad effettive riscossioni. È responsabilità primaria dell'ente porre in essere la verifica sul grado di affidabilità di queste poste, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto il mantenimento di risorse a bassissimo grado di movimentazione determina, in caso di successiva applicazione dell'avanzo, una fittizia copertura delle spese.

Permangono, inoltre, i rilievi circa la violazione dei parametri di deficitarietà n. 3) e n. 4) che confermano criticità nella gestione dei residui attivi e passivi. In particolare:

- parametro 3): ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e III superiori al 65% (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportati agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titolo I e III;
- parametro 4): volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.

Appare opportuno sottolineare che il primo indicatore, prendendo in considerazione le componenti di entrata propria corrente, rapporta a queste ultime l'entità dei residui attivi in conto residui, con la finalità di rendere, in tal modo, possibile l'analisi dell'esposizione creditoria avente anzianità superiore ai 12 mesi, come tale maggiormente suscettibile di insolubilità.

Il secondo indicatore pone in evidenza i debiti complessivi, relativi alla spesa corrente, cosiddetti "a breve", intendendosi come tali sia le passività provocate dalle gestioni passate, sia quelle sorte nella gestione di competenza, esaminate in proporzione all'ammontare dei relativi impegni di competenza. Il superamento di tale indicatore è sintomo inequivocabile della propensione dell'ente a dilazionare, in tempi lunghi, l'erogazione delle spese correnti e, quindi, della sua inattitudine a far fronte ai pagamenti di parte corrente, per carenze di liquidità indotte da una scarsa capacità di riscossione.

Quanto alla gestione di tesoreria (discrasia tra dati SIOPE e SIQUEL) e al contestato disallineamento

tra residui attivi (€ 4.499.850,26) e passivi (€ 4.788.948,96) di parte capitale, la cui differenza, pari a € 289.098,70, non trova capienza nel fondo cassa (pari a 0), si rinvia alla trattazione delle problematiche inerenti i flussi di cassa.

In questa sede, si osserva nondimeno che il ritardo nell'utilizzazione di fondi già riscossi per le spese destinate a investimenti è indice di una gestione non economica che provoca perdita di utilità quanto meno sotto il profilo del minor valore economico della somma e/o del maggior costo dell'intervento. Inoltre, non può non rilevarsi come ospitare in bilancio residui attivi del Titolo IV (alienazioni e trasferimenti di parte capitale) e del Titolo V (accensione di prestiti), aventi anzianità anteriore al 2008 (rispettivamente € 409.650,99 ed € 1.018.514,11), possa pregiudicare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'ente.

In particolare, si osserva che, per quanto attiene ai trasferimenti di parte capitale, aventi tale anzianità, è necessario che essi vengano sottoposti ad un'attenta valutazione, prima di confermarne l'iscrizione in bilancio. Infatti, può verificarsi che i crediti vantati per opere pubbliche, nei confronti dello Stato o della Regione, non siano più effettivamente riscuotibili, anche in considerazione del fenomeno della perenzione, istituto che spesso risulta ancora presente nell'ordinamento degli Enti finanziatori. Per quanto riguarda i residui attivi del Titolo V, si potrebbe trattare di mutui per il finanziamento di opere non ancora ultimate, oppure di mutui il cui importo si sia rivelato sovrabbondante rispetto alle effettive necessità dell'ente. Tale ultima situazione si rivelerebbe molto discutibile, almeno sotto due diversi profili, e, cioè, ai fini dell'esatta determinazione del risultato di amministrazione, e ai fini di una corretta gestione delle risorse finanziarie. Verrebbero così disattesi l'art. 228, co. 4, del decreto legislativo n. 267/2000, nonché i principi contabili n. 2, punti da 30 a 33, e n. 3, punto 45.

Infine, per quel che concerne la notevole incidenza del volume dei "residui passivi del Titolo II" (€ 4.788.948,96) rispetto al Totale degli stessi (€ 6.631.931,06), nonché l'elevata incidenza del totale dei "residui passivi del Titolo II", relativi agli esercizi precedenti al 2008 (€ 1.937.390,80), rispetto al medesimo totale (€ 2.459.644,03), non può non evidenziarsi che il ritardo nello smaltimento di tali poste passive vada a determinare, a carico dell'ente, un aggravio degli oneri finanziari che, annualmente, vengono iscritti in bilancio.

Da tutto quanto fin qui evidenziato emerge chiaramente come tale situazione di criticità, in ordine al grado di realizzazione dei residui attivi ed al grado di smaltimento di quelli passivi, costituisca un indice della difficoltosa gestione finanziaria dell'ente e come essa incida, altresì, anche sull'attendibilità del risultato di amministrazione (alla cui determinazione, come è ovvio, concorrono anche gli importi dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo n. 267/2000). Verrebbero così a prodursi fenomeni di marcata alterazione della corretta attività gestionale dell'ente, cui farebbe, fra l'altro, riscontro una rappresentazione contabile non attendibile.

#### **FLUSSI DI CASSA, GESTIONE DELLA TESORERIA, UTILIZZO DI ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA.**

In sede istruttoria venivano chiesti chiarimenti circa l'utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, nonché sulla crisi di liquidità che appariva confermata da una differenza di parte corrente dei flussi di cassa in conto competenza pari a € 122.524,50 (che ha comportato una differenza di parte corrente

negativa pari a - € 45.061,79).

A tal proposito, la grave crisi di liquidità era confermata dal mancato ripristino delle entrate a destinazione specifica utilizzate per cassa, oltre che dal costante ricorso all'anticipazione di tesoreria (nel 2012 per 364 giorni, per € 148.657,02, con pagamento di interessi passivi per un importo complessivo pari ad € 4.432,15). Anche per il 2011 il ricorso all'anticipazione di tesoreria era stato pressoché costante nell'anno (352 gg) e di consistente ammontare (€ 284.707,66). Peraltro, dalla risposta alla domanda 1.6.2 c) risultava che anche per l'esercizio 2013 l'ente aveva fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria.

Si evidenzia, altresì, la violazione del parametro di deficitarietà 9), che dimostrava l'esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.

Il revisore ha precisato nella risposta alla nota istruttoria che: *"si chiarisce che i diversi valori delle differenze di parte corrente e del totale sono dipesi dalla restituzione dell'anticipazione di tesoreria, imputata in conto residui che ha generato una differenza positiva di € 77.462,71. Inoltre, si rappresenta che l'anticipazione di cassa del 2012 è stata pari ad € 148.657,02, somma accertata ed incassata alla Risorsa 652 Tit. V Cat. 1°, la stessa cifra è stata impegnata e rimborsata alla tesoreria comunale nell'anno 2013 al Tit. III Int.3.01.03.01 PEG 2920. Per quanto riguarda la somma vincolata utilizzata in termini di cassa nell'anno 2011 di € 260.000,00 "Fondi Legge 219/81" essa è stata in parte rimborsata e liquidata agli aventi diritto nell'anno 2012 per € 64.000,00, nell'anno 2013 per € 59.694,67 e nell'anno 2014 ad oggi per € 3.233,25 con una differenza di utilizzo somme vincolate ancora da rimborsare per € 133.072,08.*

*Relativamente, poi, al punto 2) della successiva nota 4211/2014, sempre inerente ai flussi di cassa e anticipazione di tesoreria, in ordine alla discrasia fra i dati SIOPE che registrano un valore negativo di cassa, mentre il fondo di Cassa al 31/12/2012 dell'Ente è di valore zero si chiarisce che il motivo è dato dal fatto che per l'importo relativo all'anticipazione di Tesoreria è stata emessa reversale d'incasso e contemporaneamente è stato effettuato un impegno corrispondente che è stato liquidato e pagato all'inizio dell'esercizio 2013 per € 148.657,02. Inoltre, il Conto del patrimonio riporta una disponibilità liquida per € 93.718,98 in quanto trattasi di quota parte, depositata c/o Banca d'Italia L. 219/81 ma che materialmente è stata prelevata ed utilizzata per spese correnti.*

*Per quanto concerne la differenza tra i dati SIOPE (Incassi) e quelli di Bilancio relativamente all'anticipazione di cassa, si precisa che dopo un controllo accurato effettuato dall'ufficio finanziario è emerso che alcuni incassi sono stati inseriti erroneamente ai codici sbagliati".*

In sede di controdeduzioni, il Sindaco precisava che: *"Per quanto concerne il flusso di cassa e l'anticipazione di tesoreria, le disponibilità liquide per € 93.718,98 inserite nel Conto del Patrimonio, alla data attuale sono state utilizzate solo per l'esecuzione di pagamenti agli aventi diritto, trattandosi di fondi vincolati e giacenti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. Per quel che riguarda la discrasia tra i dati SIOPE e i dati SIRTEL, seppur vero che nell'anno 2012 alcune codifiche SIOPE di Bilancio non corrispondevano alla codifica SIOPE effettiva, va però precisato che ad oggi tali codici sono stati rettificati ed ora sono perfettamente corrispondenti a quelli approvati dal MEF e dunque in linea con la gestione del tesoriere".*

Nonostante le controdeduzioni dell'ente, la situazione della cassa e della liquidità appare di estrema gravità, se si esaminano i dati relativi al rendiconto 2012.

La mancata ricostituzione delle entrate a destinazione specifica si configura come un indice particolarmente significativo, in quanto prefigura la sussistenza di squilibri finanziari solitamente difficili da ripianare. Inoltre, se un istituto di carattere evidentemente eccezionale diventa strumento di ordinaria amministrazione risulta palese una situazione di grave situazione finanziaria. Il continuo ricorso a tale strumento rappresenta un comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria e dimostra, di norma, l'esistenza di uno squilibrio strutturale di cassa, l'incapacità dell'ente di riscuotere le proprie entrate e l'inattendibilità del conto del bilancio derivante dalla probabile presenza di residui attivi insussistenti o inesigibili che alterano anche la determinazione del risultato di amministrazione.

Pur prendendo atto delle misure programmate al fine di ricostituire le predette entrate, si rammenta all'ente che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione va ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

L'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, consentito in via eccezionale dalla normativa quale strumento per far fronte a temporanee difficoltà in termini di cassa, è sottoposto a stringenti vincoli quantitativi e procedurali, evidentemente determinati dalla necessità di garantire, in qualsiasi momento, il reintegro, in tempi rapidi, delle somme vincolate utilizzate onde permettere l'impiego delle stesse per le finalità per le quali sono destinate. È per tale motivo, infatti, che l'importo utilizzato delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, alla quale l'ente può ricorrere nel caso debba procedere al reintegro dei fondi vincolati (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 2/2010).

Altrettanto grave e per ragioni analoghe, si appalesa la sussistenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.

Le criticità già rilevate in relazione alla gestione dei residui e al risultato di amministrazione, se correlate a una crisi di liquidità e a un permanente deficit di cassa, per come emergono dagli atti, evidenziano uno squilibrio finanziario, cui l'ente deve, auspicabilmente, fare fronte, ove ne ricorrano i presupposti anche nei prossimi esercizi finanziari, con provvedimenti che coinvolgano sia le entrate sia le spese, attenendosi al dettato normativo dell'art. 193 del TUEL (Salvaguardia degli equilibri di bilancio), secondo cui "1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. 2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dub-*

bia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo. 3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2. 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

#### **DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' POTENZIALI.**

Dal prospetto 1.10.1 Sezione seconda del questionario risultava che l'ente aveva provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per € 48.788,03 (nel 2012), € 64.810,91 (nel 2011), € 40.293,34 (nel 2010), quasi tutti riconducibili alla categoria di cui alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL (acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa). Si chiedeva nella nota richiamata in premessa di chiarire e documentare l'accertamento e la dimostrazione dell'utilità e dell'arricchimento per l'ente. Si chiedeva, inoltre, di far conoscere le fonti di finanziamento e l'eventuale piano di rateizzazione stabilito per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti, atteso che dalla risposta alla domanda 1.5.2 Sezione seconda risultava che l'ente non aveva predisposto accantonamenti per il finanziamento di passività potenziali. Si evidenziava peraltro, che risultava violato il parametro 8), da doversi prendere in considerazione ai fini dell'accertamento della condizione di deficitarietà (previsto dal decreto ministeriale del 18 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2013), in quanto la consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio risultava superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti e tale soglia risultava essere stata superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari.

In proposito, il revisore rilevava che: "*Si rappresenta che i debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2012 e ammontanti a complessivi € 48.788,03 sono stati finanziati da disponibilità di bilancio di parte corrente, come risulta dagli atti deliberativi di riconoscimento nonché dal questionario inviato a codesto Organo di controllo. Trattasi di debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa e si rappresenta che l'utilità e l'arricchimento per l'ente è stato opportunamente valutato dal competente responsabile di servizio, come risulta dalle schede tecniche e dagli atti inviati alla Procura della Corte dei conti, (deliberazione di C.C. n 14 del 15/05/2002, n. 22 del 29/05/2012 e n. 38 del 29/11/2012 - allegati 11 - 12 - 13)".*

In seguito all'esame delle deliberazioni di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nella relazione di deferimento, si richiamava l'attenzione dell'ente locale sui limiti imposti dall'ordinamento in materia, in quanto l'acquisizione di beni e servizi al di fuori della normale procedura contabile non deve essere l'ordinaria modalità ma costituisce un'ipotesi eccezionale. Va, in proposito rilevato, che una quota ri-

levante dei debiti riconosciuti dall'ente è riconducibile a pagamenti di fatture per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da parte del Consorzio SA/2, arretrati contrattuali 2008-2009-2010 (deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio, n. 22 del 29 maggio 2012). L'esame della delibera di riconoscimento non ha consentito di verificare la sussistenza del carattere di "sopravvenienza passiva" che deve caratterizzare le fattispecie rientranti nell'art. 194 TUEL. Stante la sussistenza di una convenzione stipulata tra l'ente e il Consorzio e gli obblighi di controllo e verifica dei servizi espletati, l'emersione di passività non rientranti nell'ordinaria procedura di spesa costituisce una grave irregolarità.

Analogamente, l'emersione di passività derivanti dalla fornitura di carburanti, evidenzia irregolarità nella gestione ordinaria della procedura di spesa, in quanto nella delibera si fa riferimento a "un mero" errore che avrebbe comportato la mancata adozione dell'atto di impegno per un servizio ordinariamente gestito dell'ente (deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, n. 38 del 29 novembre 2012).

Quanto alle spese legali (deliberazioni di riconoscimento di debito fuori bilancio del Consiglio comunale n. 14 del 15 maggio 2012), grava sull'ente l'onere di diligenza al momento del conferimento dell'incarico al professionista, in quanto la difficoltà di determinazione ex ante della parcella - pure giustificata dall'imprevedibilità dell'evoluzione del procedimento contenzioso - non significa impossibilità assoluta di pervenire ad un preventivo ancorato a parametri certi, in considerazione delle caratteristiche di difficoltà e di impegno professionali richiesti (Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, deliberazione 25/2012). A tal riguardo, è stato osservato che *"nella gestione dell'incarico professionale non si comprende perché, nella prassi, il committente (l'ente pubblico) non contratti la tariffa da applicare, nel rispetto dei minimi tariffari inderogabili per il professionista"*, in quanto, *"vi è sempre, in occasione di contratti di prestazione d'opera intellettuale, un problema di determinazione del compenso che, anche quando presenta margini di oscillazione, dovrà essere previsto, con applicazione del canone della prudenza, e impegnato in bilancio nella sua interezza, anche se dovrà essere corrisposto, quanto meno in parte, successivamente all'esercizio di competenza"* (Sezione regionale di controllo per la Sardegna parere n. 2/2007). Pertanto, ove l'ente debba ancora fronteggiare il contenzioso, anche derivante dall'acquisizione di beni e servizi, e in disparte le difficoltà di una loro esatta determinazione e quantificazione, le *"spese legali"* non presentano caratteristiche tali da poter essere totalmente sottratte alle regole generali sulle spese degli Enti locali, di cui al Capo II, Tit. III, Parte II del decreto legislativo n. 267/2000. Esse, perciò, *"soggiacciono alle stesse regole che disciplinano le fasi della spesa presso i suddetti Enti (ex art. 182 TUEL), ad iniziare proprio da quella dell'impegno (ex art. 183 TUEL). E ciò, non già per estrinseche e formali esigenze di regolarità degli atti, quanto piuttosto per sostanziali esigenze di "equilibrio" di bilancio (ex art. 162 TUEL), per le quali è possibile sostenere una spesa solo dopo averne valutato l'entità ed averne accantonato la relativa "provvista", o averne comunque individuato un'attendibile e veritiera forma di reale e sicura "copertura"* (Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, deliberazione, n. 360/2008). È infatti evidente che il debito avrà *"un diverso impatto sul bilancio a seconda che siano state o meno allocate prudentemente in bilancio risorse finanziarie per fronteggiare il debito di cui era prevedibile l'insorgenza. Spetta all'ente valutare, in relazione alle caratteristiche delle singole fattispecie, l'opportunità di effettuare*

*un preventivo accantonamento in previsione di una probabile soccombenza giudiziale al fine di evitare (o di neutralizzare al massimo) gli effetti dell'obbligazione derivante dalla sentenza sugli equilibri di bilancio, fermo restando che l'esistenza di un siffatto stanziamento non fa però venir meno la necessità dell'attivazione della procedura consiliare di riconoscimento. In tal senso, depone anche il punto 81 del secondo principio contabile "Gestione nel sistema di bilancio", emanato dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 267/2000, secondo cui "la competenza consiliare al riconoscimento e al finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in cui in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie". (Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia, delib./par. 6/2005).*

Va, inoltre, rilevato che l'obbligo di procurarsi un congruo preventivo del corrispettivo degli avvocati cui viene conferito un incarico è stato, da ultimo, previsto espressamente dalle disposizioni di cui all'art. 9 del d.l. n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012. Tale norma ha abrogato le tariffe professionali e ha stabilito che «Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico [...]». Pertanto, l'ente locale è tenuto, in sede di affidamento di incarico, a concordare il corrispettivo in modo che esso definisca o renda sufficientemente determinabile l'ammontare del corrispettivo, onde evitare la formazione di debiti fuori bilancio.

Nelle controdeduzioni sottoscritte dal Sindaco, si evidenziava che: *"In riferimento al pagamento delle fatture al Consorzio Bacino Sa 2 per arretrati contrattuali si rappresenta che la Convenzione stipulata con il Consorzio aveva un importo fisso in merito al Costo annuo del personale utilizzato e nulla disponeva in merito alla determinazione degli arretrati contrattuali.*

*Detti arretrati sono stati comunicati all'Ente solo successivamente alla stipula della Convenzione. A tal proposito pare doveroso precisare che l'Ente, in persona dei funzionari ed anche del Sindaco e della parte politica ha sollecitato e tenuto numerosi incontri sul problema sia presso il consorzio sia in Prefettura, inizialmente ritenendo non dovute dette somme e avendo il Comune sottoscritto una Convenzione i cui costi del personale erano stati previamente determinati.*

*Successivamente, però, all'esito di tali incontri, si è definito che tali adeguamenti contrattuali fossero non solo dovuti al personale ma che soprattutto fossero, per il combinato disposto delle norme a tutela dei lavoratori nell'esecuzione dei servizi pubblici, in ogni caso a carico dell'Ente. Sicchè l'Ente ha dovuto procedere al riconoscimento di dette somme al consorzio, dopo peraltro averne avuto ingiunzione in via giudiziale.*

*Per quel che riguarda invece il pagamento delle fatture al Consorzio Bacino Sa 2 emesse a fronte di servizi extra convenzione, si rappresenta che la convenzione stipulata con il Consorzio prevede il trasporto a smaltimento dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, i cui costi sono stati regolarmente inseriti in bilancio; le fatture non pagate e pertanto successivamente riconosciute come debiti fuori bilancio hanno invece riguardato non il costo per lo svolgimento del servizio bensì il costo derivante dallo smaltimento degli ingombranti in centri autorizzati il cui importo è stato comunicato all'ente a consuntivo solo dopo l'avvenuto smaltimento in quanto ovviamente non determinabile preventivamente.*

*Tra l'altro la raccolta degli ingombranti non è stata mai svolta dall'Ente in maniera continua ravvedendosi la necessità ma solo in seguito alle specifiche richieste dei cittadini e solo dopo aver raggiunto un determinato numero di istanze di prelevamento.*

*Tale circostanza non ha consentito all'Ente una previsione oggettiva delle somme necessarie da impegnare preventivamente.*

*Si rappresenta altresì che i rapporti tra il Comune e il Consorzio obbligatorio per gli Enti della Regione Campania non sono mai stati semplici da gestire. A riprova di ciò, la Regione Campania con legge regionale n. 5/2014 ha consentito agli Enti, in attesa della costituzione degli ATO STO, di organizzare in proprio il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e questo Ente sta valutando in concreto detta possibilità. È anche in via di redazione un progetto di ottimizzazione di detto servizio che sarà posto a base di gara per l'affidamento del servizio stesso.*

*Con riferimento alle somme per fornitura di buoni carburanti, nel ribadire l'utilità e l'arricchimento per l'Ente in quanto la fornitura è stata necessaria, si rappresenta anche che nell'Ufficio competente c'è stato un avvicendamento del personale incaricato; con il pensionamento del responsabile del servizio e l'impossibilità di sostituzione dello stesso con altra unità, i relativi servizi sono stati assegnati ad altro responsabile con un improvviso aggravio di procedimenti e di attività da compiere che effettivamente non ha consentito l'immediato e puntuale assolvimento di tutti i nuovi incarichi. Per quanto riguarda invece le spese per il conferimento di incarichi ad avvocati, si rappresenta che l'Ente da molti anni conferisce gli incarichi legali in conformità a quanto rappresentato dalla Corte. Infatti la Giunta Comunale, prima di procedere al conferimento dell'incarico legale, acquisisce sistematicamente il preventivo di spesa da parte del professionista per l'intero giudizio e solo successivamente il Responsabile con determina provvede ad effettuare l'impegno di spesa relativo. Si evidenzia infatti che dal luglio 2008 al 2014 l'Ente si è costituito in giudizio a mezzo di un legale complessivamente in n. 22 giudizi, ed ha sempre affidato gli incarichi legali in conformità a quanto la Corte ha evidenziato nel rilievo in esame.*

*Inoltre, in n. 3 giudizi dinnanzi al TAR, l'Ente in considerazione della natura del ricorso ha preferito non costituirsi in giudizio a mezzo di un legale ed ha depositato proprie memorie difensive a firma del Responsabile del Settore Tecnico, al fine di tutelare comunque le ragioni dell'Ente senza però gravare sul bilancio, in n. 4 giudizi innanzi al Giudice di Pace, in cui alla parte è consentito stare in giudizio senza patrocinio di avvocato, l'Ente ha valutato opportuno e conveniente difendersi in giudizio senza conferire l'incarico ad un legale ma a mezzo del Segretario Comunale anche in tali casi senza gravare il bilancio dell'Ente di alcuna spesa, in n. 1 giudizio innanzi al Tar sempre per le medesime considerazioni ed in forza di una normativa speciale art 130 del D. Lg n. 104/2010 l'Ente si è costituito in giudizio a mezzo del proprio Segretario Comunale.*

*I debiti fuori bilancio che sono stati riconosciuti in questi anni, pertanto, si riferiscono a spese legali per incarichi conferiti precedentemente al luglio 2008, rispetto ai quali come pure evidenziato dalla Corte grava l'onere di un riconoscimento del debito, proprio per la mancanza di un provvedimento iniziale di impegno di spesa. Ovviamente appare molto complicato per l'Amministrazione attuale, il cui Sindaco è in carica dal 2008, coadiuvato dal Segretario Comunale anch'esso nominato nell'estate del 2008, rispondere delle metodologie operative adottate in precedenza. Ma dal luglio 2008 in poi l'Ente*

*opera già in conformità al quanto disposto nel rilievo effettuato".*

Nel prendere atto delle assicurazioni fornite dall'ente circa la maggiore attenzione prestata nell'assunzione di regolari impegni, all'atto del conferimento degli incarichi legali per il contenzioso, si ritiene nondimeno di porre in evidenza l'onere di diligenza che lo stesso deve osservare, sia al momento del conferimento dell'incarico al professionista, al fine di pervenire a un preventivo ancorato a parametri certi, sia durante tutto il periodo di svolgimento dell'incarico professionale, mediante la verifica periodica dell'andamento della causa, al fine di prevedere l'insorgere di sopravvenienze passive. Grava, egualmente, sull'amministrazione locale l'adozione di formale adozione della delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, qualora, a fronte degli iniziali stanziamenti, si verificano sopravvenienze passive. Ciò in quanto, come evidenziato da questa Sezione regionale, con la deliberazione n. 9 del 26/02/2009, *"nel caso in cui la somma necessaria al pagamento del saldo riguardi importi non impegnati entro l'esercizio in cui si è perfezionato l'accordo, non è possibile far luogo ad impegni suppletivi in quanto detti provvedimenti devono essere adottati entro il termine dell'esercizio finanziario cui l'impegno si riferisce ed oltre tale termine anche le eventuali prenotazioni perdono qualsiasi efficacia, con la conseguenza che le relative somme vanno in economia"*.

Va rilevato che qualora il fenomeno del riconoscimento dei debiti fuori bilancio assuma dimensioni rilevanti è presumibile che gran parte dei debiti sia riconducibile alla incapacità di porre in essere una corretta politica di programmazione e gestione finanziaria delle risorse e delle spese, alla possibile sottostima degli stanziamenti in bilancio rispetto alle effettive necessità di spesa, ovvero al fine di garantire i vincoli del pareggio e degli equilibri interni. In proposito, non risulta, allo stato degli atti e anche in esito al deferimento in adunanza pubblica, che l'ente abbia posto in essere misure idonee a monitorare il contenzioso sorto prima del 2008, anche al fine di prevedere idonei accantonamenti per fare fronte alle ulteriori passività potenziali.

Si rileva, altresì, la sussistenza di debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. e) (in particolare, deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, n. 38 del 29 novembre 2012) rispetto ai quali sussistono dubbi circa la riconducibilità alla nozione di "sopravvenienza passiva". Va, in proposito, evidenziato che l'art. 194 del TUEL è norma di carattere eccezionale e non consente di effettuare spese in difformità dai procedimenti disciplinati dalla legge, ma è finalizzata a ricondurre nei casi previsti e tipici, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio. Sebbene il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL sia atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare, in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto, tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. Orbene, l'esame delle delibere di riconoscimento del debito fuori bilancio evidenzia che spesso le stesse si limitano ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, in assenza dell'individuazione di eventuali responsabilità in ordine alla mancata attivazione di atti amministrativi idonei ad impedire il sorgere di tali debiti fuori bilancio, considerato che, nello specifico caso della citata deliberazione n. 38 del 29 novembre 2012, non sono stati assunti regolari impegni, pur trattandosi di spese di carburante del tutto prevedibili e astrattamente riconducibili alla ordinaria procedura.

Quanto alle prospettate difficoltà nella gestione dei rapporti di debito/credito con il Consorzio Bacino Sa 2, da cui sarebbe derivata, tra l'altro, la passività oggetto di riconoscimento, non può che prendersene atto, evidenziando la necessità che l'ente adotti opportune misure di monitoraggio delle attività del Consorzio, con particolare attenzione alle scelte gestionali e alle misure di contenimento dei costi. L'ente non può, infatti, esimersi dalla verifica delle ragioni di efficacia, efficienza ed economicità cui deve rispondere la gestione degli organismi partecipati, al fine di evitare che tali partecipazioni possano costituire un serio rischio per il permanere degli equilibri di bilancio. E ciò è richiesto "in primis" dall'osservanza del principio del buon andamento (art. 97 Cost.), cui soggiace l'azione amministrativa, anche qualora sia svolta mediante organismi partecipati.

Rileva, infine, la violazione del parametro di deficitarietà n. 8) che è volto ad evidenziare il perdurare, nel tempo, del fenomeno dei debiti fuori bilancio di rilevante importo. Al riguardo, è di immediata evidenza come l'esistenza di una siffatta tipologia di passività si presenti particolarmente dissonante con i dettami normativi del corretto agire contabile ed è suscettibile di compromettere gli equilibri di bilancio anche perché indice di deficitaria programmazione.

Per tutto quanto sopra prospettato, si ritiene opportuno inviare la presente deliberazione alla Procura presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania.

#### **SPESE DI RAPPRESENTANZA.**

La mancata allegazione al rendiconto 2012 del prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza - previsto dall'art. 16, comma 26 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - è stata confermata dall'ente locale. In proposito, è stato chiarito che l'ente non avrebbe intenzione di assumere tali tipologie di spese in futuro e, per ciò stesso, non sarebbe stato adottato un Regolamento al riguardo. Come noto, l'art. 16, comma 26, del citato d.l. 138/2011, ha introdotto una previsione in forza della quale *"Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale"*.

La norma richiamata prescrive l'allegazione al rendiconto del prospetto delle spese di rappresentanza e l'obbligo di pubblicazione, al fine di consentire non soltanto l'effettuazione di un eventuale successivo controllo da parte della Corte dei conti, ma anche la rendicontazione di una specifica attività di spesa (peraltro oggetto di interventi di razionalizzazione da parte del legislatore), sia nei confronti del consiglio comunale, sia nei confronti della comunità amministrata.

La Sezione prende atto di quanto evidenziato nella risposta dall'ente circa la volontà di non assumere in futuro tali tipologie di spese. Tuttavia, si riserva di verificare, oltre che l'adempimento dell'obbligo "de quo" per gli esercizi successivi, anche l'adozione di specifico Regolamento sulle spese di rappresentanza, considerato che *"l'ente pubblico dovrebbe effettuare spese di rappresentanza non sulla base di contingenti valutazioni operate volta per volta, bensì partendo da obiettivi criteri predeterminati, in via generale, con riferimento ai fini specifici dell'amministrazione. In tal modo, la discrezionalità del soggetto pubblico nel disporre tali spese risulta correttamente disciplinata e delimitata"* (Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 271/2013).

## **ORGANISMI PARTECIPATI.**

In sede istruttoria, si evidenziava che dai prospetti allegati al questionario e relativi agli organismi partecipati dall'ente risultavano perdite d'esercizio nell'ultimo triennio per tre società: 1) CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SA 2; 2) PATTO TERRITORIALE PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLA VALLE DELL' IRNO E DEI MONTI PICENTINI - S.P.A. - (IRNO PICENTINI SVILUPPO S.P.A.); 3) AUSINO SPA - SERVIZI IDRICI INTEGRATI.

In proposito, si chiedeva di chiarire se l'ente avesse o meno provveduto alla ricognizione delle proprie partecipazioni e, nel caso, di trasmettere la relativa deliberazione. Inoltre, dal prospetto 1.5.2 della Sezione seconda del questionario risultava che l'ente non aveva predisposto accantonamenti per il finanziamento di passività potenziali. Si chiedeva, inoltre, quali controlli fossero svolti dall'ente nei confronti della gestione dei predetti organismi e quale fosse la situazione dei debiti/crediti reciproci tra ente locale e organismi partecipati (ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012). In proposito, il revisore rilevava che: *"Si fornisce il prospetto (allegato 15) inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativo alle Società Partecipate in essere nell'anno 2012. Si rappresenta che l'Ente non ha adottato alcuna delibera consiliare di ricognizione delle partecipate e non è stata compilata nessuna nota informativa di debiti/crediti ai sensi dell'art. 6 c. 4 D.L. 95/2012, in quanto questo ente non detiene crediti verso le Società partecipate, ma ha solo debiti per quote annuali di compartecipazione così come segue:*

- *Autorità Ambito Sele 0,12% compartecipazione e circa € 2.246,45 anno 2012 Int.1.09.04.05 PEG 1535 - Importo pagato;*
- *AUSINO SPA nessun debito e nessun credito per servizi Idrici Integrati per l'Anno 2012 (trasferito al S.I.I.S.);*
- *CONSORZIO BACINO SA2 Servizio rifiuti Solidi Urbani - € 160.857,00 per servizio Trasporto a Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Anno 2012 e quota compartecipazione 0,51% pari ad € 560,00;*
- *Irno Picentini Sviluppo SPA - nessun debito di compartecipazione Anno 2012. Dal 2013 non risulta essere più tale Società partecipata da questo Comune".*

La risposta fornita dal revisore confermava che l'ente non aveva ottemperato agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012 relativamente alla nota informativa contenente l'evidenziazione dei crediti e debiti reciproci tra l'ente e le società partecipate. L'insussistenza di crediti nei confronti delle proprie partecipate non esime infatti dall'osservanza della norma di cui all'art. 6 del d.l. 95/2012, la cui "ratio" è quella di aggiornare, a fine esercizio, la situazione debitoria e creditoria (ove sussistente) nei confronti degli organismi partecipati, mediante l'asseverazione da parte dell'Organo di revisione dell'ente locale. Si tratta di un'incombenza finalizzata, "in primis", a verificare eventuali disallineamenti tra i crediti vantati dagli organismi partecipati e gli impegni contabilizzati dall'ente partecipante. Ciò posto, il revisore è tenuto alla stretta osservanza delle norme richiamate e a segnalare a questa Sezione regionale di controllo l'assolvimento dell'obbligo di legge per gli esercizi successivi a quello in esame.

Come sopra evidenziato, dai prospetti allegati al questionario e relativi agli organismi partecipati dall'ente, risultavano perdite di esercizio nell'ultimo triennio per i tre organismi partecipati. Dalla ri-

sposta alla domanda 1.5.2 Sezione seconda, tuttavia, risultava che l'ente non aveva accantonato somme per il finanziamento di eventuali passività potenziali.

Anche alla luce delle risposte fornite dall'ente in sede istruttoria e dall'esame del piano, non sono chiare le iniziative assunte dall'ente per far fronte a tale situazione, anche in relazione a misure di riorganizzazione e/o di controllo per la verifica delle condizioni di efficacia, economicità ed efficienza della gestione degli organismi partecipati. In particolare, per quanto riguarda la sussistenza di perdite di esercizio degli organismi partecipati, non è chiaro, allo stato degli atti, se l'ente abbia messo in atto, oltre che la valutazione del ricorrere dei presupposti di legge per il ripiano delle perdite e/o della ricapitalizzazione, anche la verifica delle ragioni di efficacia, efficienza ed economicità cui deve rispondere la gestione degli organismi partecipati, al fine di evitare che tali partecipazioni possano costituire un serio rischio per il permanere degli equilibri di bilancio. E ciò è richiesto dall'osservanza del principio del buon andamento (art. 97 Cost.), cui soggiace l'azione amministrativa, anche qualora sia svolta mediante organismi partecipati. Il pareggio di bilancio costituisce, in tale ottica e anche alla luce dei più recenti interventi legislativi, l'obiettivo cui deve tendere la gestione di siffatti organismi, ivi compresi i consorzi e le aziende speciali (art. 31 del TUEL che rinvia all'art. 114, comma 4, del TUEL). In pratica, per quel che concerne i rapporti e le modalità di finanziamento a cura dell'ente locale di riferimento in favore dell'organismo partecipato ed in proporzione alla propria quota di partecipazione, l'ente locale deve fare precedere l'opzione del ripiano di eventuali perdite da un'approfondita analisi delle cause generative delle medesime, prestando specifica attenzione al prioritario obiettivo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. La mera copertura di reiterate perdite o l'erogazione di contributi in conto esercizio, senza l'adozione di misure volte al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, oltre che al controllo di resa del servizio pubblico locale, non si conformerebbe, infatti, ai criteri di sana gestione finanziaria degli organismi partecipati e degli enti locali di riferimento. Alla luce di quanto sopra, non risulta che siano state adottate specifiche misure idonee a garantire i principi sopra richiamati. Vanno, in proposito, richiamate le norme, alla luce delle quali si conferma che il miglioramento del risultato di esercizio costituisce l'obiettivo cui deve tendere la gestione di siffatti organismi. In pratica, per quel che concerne i rapporti e le modalità di finanziamento a cura dell'ente locale di riferimento in favore dell'organismo partecipato ed in proporzione alla propria quota di partecipazione, l'ente locale, compiuta un'approfondita analisi delle cause generative delle perdite societarie ed azionando, ove ne ricorrano i presupposti, i poteri di controllo analogo in caso di *"in house providing"*, dopo aver discrezionalmente determinato l'opzione di ripiano, potrà provvedere al ripiano delle perdite e/o alla ricapitalizzazione. Nell'utilizzazione preferibile di risorse proprie, o dell'avanzo di amministrazione nella quota a ciò destinata per legge o per specifica previsione di regolamento o di statuto, l'ente è tenuto a salvaguardare, in ogni caso, gli equilibri di bilancio. La mera copertura di reiterate perdite, in assenza di politiche correttive della gestione degli organismi partecipati, del contenimento dei costi nonché di verifica sulla resa del servizio pubblico locale, non si conforma, infatti, ai criteri di sana gestione finanziaria degli organismi partecipati e degli enti locali di riferimento. Va, inoltre, evidenziato che non sono chiare, allo stato degli atti, le misure programmate dall'ente per far fronte ad ulteriori passività potenziali derivanti dalla gestione degli altri organismi in cui il Comune detiene una partecipazione.

Si ritiene, pertanto, di evidenziare la necessità di un costante monitoraggio sulla gestione degli organismi partecipati, al fine di prevenire e prevedere il sorgere di passività derivanti dalla prestazione di servizi ovvero dal ripiano delle perdite, a prescindere dalla detenzione di una partecipazione di controllo in siffatti organismi. L'attenzione da prestare alla gestione degli organismi partecipati, soprattutto in termini di contenimento dei costi e delle perdite, è confermata, come si è detto, dagli ultimi interventi legislativi. Ci si riferisce, in particolare, alle numerose norme contenute, in materia, nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "legge di stabilità 2014"). Per quanto qui interessa, la legge di stabilità 2014 ha dettato una nuova e complessa disciplina in materia di società partecipate dalle «amministrazioni locali» indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in relazione alle aziende speciali e alle istituzioni dei comuni e delle province. In particolare: "551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. 552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017: a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b); b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente. 553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato. 554. A decorrere

*dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante. 555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci".*

Pertanto, a decorrere dal 2015, gli enti locali dovranno, in termini ancora più stringenti di quelli sinora imposti dai principi desumibili dall'ordinamento giuridico e più volte affermati dalla Corte dei conti, tenere conto nei loro documenti contabili delle passività rappresentate dalle perdite degli organismi partecipati e ciò, a prescindere dalla quota di partecipazione e dalla circostanza che l'organismo partecipato chieda o meno il ripiano delle perdite. Da qui la prescrizione, resa vincolante dalle norme sopra richiamate, per cui, *"a decorrere dall'esercizio 2014", "i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali"* concorrono *"alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza"*. Il prescritto obbligo di accantonamento di un apposito fondo vincolato, sebbene operante a decorrere dal 2015, non può non avere una influenza sulla programmazione e sulla gestione degli organismi partecipati, attese le conseguenze derivanti dal peggioramento o dal mancato miglioramento del risultato economico nel 2014 rispetto al triennio precedente (cit. art. 1, comma 552, cit. legge di stabilità 2014). Come evidenziato dalle Sezioni riunite, infatti, il mancato miglioramento delle performance degli organismi partecipati determinerà, *"conseguenze che potrebbero rivelarsi anche particolarmente onerose per la collettività di riferimento, la quale, oltre al peso del risanamento, dovrà anche rinunciare alla quantità e qualità di servizi finanziabili con i fondi vincolati"*. Sempre in relazione al ripiano delle perdite degli organismi partecipati, non è chiaro se l'ente vi abbia provveduto mediante l'utilizzo di stanziamenti di bilancio. Inoltre, dalle risposte fornite dall'ente non sembra che sia stato effettuato un vero e proprio monitoraggio delle passività potenziali derivanti dagli organismi partecipati, nell'ottica di prevenirne gli effetti sugli equilibri di bilancio. Va, in proposito, richiamato quanto rilevato dalla Sezione delle Autonomie: *"Nel contempo la situazione debitoria fuori bilancio e l'incidenza delle passività potenziali possono richiedere scelte di programmazione e, conseguentemente, di gestione volte a reperire le risorse necessarie per fare fronte ai debiti insorti. A tal fine può essere utile prevedere un apposito fondo rischi per passività potenziali vincolando l'avanzo libero, se disponibile, o reperendo risorse a carico del bilancio annuale. La presenza di tale tipologia di debiti può assumere una particolare rilevanza nel contesto degli equilibri della gestione*

2013 e degli anni futuri e ciò deve essere valutato in sede di controllo a salvaguardia degli stessi, tutte le volte in cui emergono sopravvenienze passive per le quali non si sia fatto validamente fronte con le modalità previste dall'art. 193 del TUEL. Appare utile sull'argomento rammentare due concetti del Principio contabile n. 2 sulla gestione, approvato dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali: "I principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti. Al fine di garantire la necessaria tempestività nell'adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio l'ufficio competente deve operare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall' art. 193 del TUEL, che costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente dal verificarsi di situazioni di disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio. Il principio dell'economicità della gestione richiede che le verifiche previste dall'art. 193 dell'ordinamento siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità a carico dell'ente." (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 23 del 17 ottobre 2013).

Quanto alla sussistenza delle partecipazioni societarie, la stessa andrà valutata alla luce delle norme di cui all'art. 1, commi 609 e seguenti (affidamento dei servizi pubblici locali), commi 611 e seguenti (società partecipate), contenute nella legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015). In particolare, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, "611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministra-

zioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

L'ente locale è tenuto al rispetto delle norme appena richiamate, nonché di quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

#### **SUPERAMENTO DEI PARAMETRI DI DEFICITARIETA'.**

Dal prospetto allegato al rendiconto 2012 risulta la violazione, oltre che dei richiamati parametri n. 3, 4, 8, 9, anche dei parametri n. 6) e n. 7) da doversi prendere in considerazione ai fini dell'accertamento della condizione di deficitarietà.

Il parametro n. 6) pone in evidenza un volume complessivo delle spese per il personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento. L'elevata incidenza delle spese per il personale è confermata anche dalla risposta del revisore il quale ha precisato che il rapporto fra le spese impegnate dell'intervento 1 e il totale delle spese correnti del titolo I sarebbe pari al 45,348% (e non al 48,620% come erroneamente indicato nel questionario), in leggera flessione rispetto al 2011 (50,070%).

Il parametro n. 7) evidenzia la consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all' art. 204 del TUEL.

\*\*\*\*\*

In definitiva, le suesposte considerazioni conducono alla conclusione che – pur dovendosi apprezzare lo spirito di collaborazione dimostrato dall'Organo di revisione e dall'amministrazione dell'ente - le deduzioni fornite non sono state del tutto idonee a porre in discussione la fondatezza dei rilievi mossi in ordine alle criticità gestionali oggetto del presente esame.

Infatti, fenomeni quali l'improbabile attendibilità del risultato di amministrazione (cui contribuisce la conservazione di un consistente ammontare di residui passivi e di residui attivi di dubbia esigibilità), la mancata ricostituzione delle entrate a destinazione utilizzate per cassa e la sussistenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate a fine esercizio, l'intervenuto "sforamento" di sei parametri di deficitarietà, le criticità evidenziate con riferimento alla gestione degli organismi partecipati e l'assenza di adeguati presidi prudenziali a fronte delle passività potenziali derivanti dal contenzioso e dalla gestione dei predetti organismi, nonché le irregolarità nella gestione dei debiti fuori bilancio, costituiscono, nel loro

complesso ed in sinergia con le altre criticità rilevate, indici sintomatici di grave irregolarità contabile e finanziaria e, comunque, di precario ed instabile equilibrio di bilancio.

Deve, peraltro, richiamarsi l'attenzione dell'ente sull'esigenza del rispetto del principio di legalità e dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione, alla cui osservanza sono tenuti, in particolare, tutti i responsabili degli uffici e servizi, i quali, fra l'altro, rispondono direttamente della correttezza amministrativa, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli atti di programmazione afferenti al sistema di bilancio.

In corso di adunanza pubblica, l'ente ha confermato di trovarsi nella situazione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 del TUEL, e di essere stato, pertanto, sottoposto ai controlli di cui all'art. 243 del TUEL. È stato, inoltre, confermato, sempre in corso di adunanza pubblica, il mancato rispetto del Patto di stabilità per l'esercizio 2013.

Si è, quindi, ritenuto, pur ricorrendo la gravità della situazione riferita al 2012, per come emergente in atti, di non dare luogo all'immediata applicazione dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL - considerato il controllo cui l'ente è stato sottoposto ai sensi dell'art. 243 del TUEL - e di riservarsi di verificare l'evoluzione della situazione economico-finanziaria, prospettata dall'ente in corso di adunanza pubblica, sia in sede di verifica sul rendiconto 2013, sia alla luce delle specifiche misure correttive che l'ente è comunque tenuto ad adottare in esito alla presente pronuncia.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, la Sezione ritiene necessario segnalare all'amministrazione e all'organo di revisione le irregolarità contabili e finanziarie sopra rilevate, al fine di evitare che la loro mancata correzione possa pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Si richiama, in particolare, l'organo di revisione a una costante vigilanza secondo i principi richiamati in motivazione.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

la Sezione Regionale di controllo per la Campania, in esito all'istruttoria eseguita, nei termini e con le considerazioni di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 1, comma 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'art. 148 bis, commi 1, 2 del TUEL,

richiama il Comune di San Mango Piemonte (SA) all'osservanza delle prescrizioni di legge e dei principi esposti in motivazione;

accerta, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 1 e 2, del TUEL, la sussistenza delle irregolarità contabili e finanziarie illustrate in motivazione;

invita l'amministrazione comunale di San Mango Piemonte (SA) ad adottare, con tempestività, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità onde evitare l'aggravarsi della situazione riscontrata;

segnala al Consiglio Comunale del Comune di San Mango Piemonte (SA) le irregolarità rilevate;

sollecita l'Organo di revisione a un'attenta vigilanza, secondo le indicazioni previste in motivazione, sulla soluzione delle criticità evidenziate;

dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco; al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di San Mango Piemonte (SA), perché ne dia comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza; all'Organo di


revisione dell'ente; alla Prefettura di Salerno; alla Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti;

rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente delibera sul sito internet istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con invito a darne comunicazione a questa Sezione regionale di controllo.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2015.


Il relatore

Innocenza Zaffina



Il Presidente

Ciro Valentino



Depositata in segreteria il

25 MAR. 2015

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Mauro Grimaldi

